

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE IN CONSEGUENZA ALL' EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

ARTICOLO 1 - Modalità di presentazione e caratteristiche della domanda.

La domanda di partecipazione debitamente compilata e sottoscritta può essere presentata alternativamente tramite:

1. consegna a mano all'Ufficio Protocollo dell'Ente, correlandola con fotocopia non autenticata di un documento d'identità in corso di validità dell'intestatario della domanda;
2. a mezzo posta elettronica certificata (p.e.c.) all'indirizzo: comune.filattiera@postacert.toscana.it, se il richiedente è munito di posta elettronica certificata personale;
3. a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Comune di Filattiera, Borgo di Santa Maria n. 7, c.a.p. 54023 Filattiera (MS), farà fede il timbro postale della data di spedizione;

Per informazioni ci si potrà rivolgere anche tramite e-mail all'indirizzo: m.barbuzza@comune.filattiera.ms.it.

La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente da un residente che risulti iscritto all'Anagrafe della Popolazione del Comune alla data del 29 febbraio 2020, in rappresentanza del proprio nucleo familiare, secondo la definizione utile ai fini I.S.E.E., meglio specificato al successivo art. 3 del presente regolamento.

In caso di presentazione di più domande da parte di altrettanti componenti del medesimo nucleo familiare o dallo stesso componente, saranno escluse le domande più risalenti nel tempo e considerata valida quella presentata per ultima.

La domanda presentata costituisce autocertificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. In caso di dichiarazioni falsi o mendaci, di formazione o uso di atti falsi, sono previste sanzioni penali e civili, oltre alla decadenza dal contributo ed immediato recupero coattivo da parte dell'Amministrazione della somma erogata.

ARTICOLO 2 – Requisiti, condizioni di ammissione.

Il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti personali ed economici:

- a) requisiti personali:
 1. avere la residenza anagrafica nel Comune di Filattiera alla data del 29 febbraio 2020;
 2. essere cittadino italiano o di altro Paese U.E. o, se cittadino di Paese extra-U.E., deve essere titolare di permesso di soggiorno in corso di validità e da almeno due anni,
 3. aver conseguito la maggior età od essere emancipato;
 4. avere la capacità di agire;
 5. non essere componente di nucleo familiare con ISEE corrente 2020, calcolato ai sensi del d.p.c.m. 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i., superiore a Euro 21.000,00. Nel caso di non possesso dell'attestazione ISEE corrente 2020, potrà essere indicata la DSU presentata sempre nell'anno 2020, indicando numero di protocollo attribuito;

A pena di esclusione, tutti i requisiti sopra elencati, fatta eccezione per la residenza, devono essere posseduti e/o conseguiti entro il termine per la presentazione delle domande.

- b) requisiti economici:

1. qualora si sia titolare di reddito agrario e/o partita I.V.A., aver operato la sospensione/chiusura temporanea l'attività economica per disposizioni legge, per un periodo non inferiore a un mese, a partire dalla data del 4 marzo 2020 e fino al 31 luglio 2020;
2. qualora si sia lavoratore dipendente, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, essere stato collocato in cassa integrazione guadagni straordinaria per un periodo non inferiore a un mese, a partire dalla data del 4 marzo 2020 e fino al 31 luglio 2020;
3. qualora si sia lavoratore dipendente, con contratto di lavoro a tempo determinato ed in scadenza nel periodo compreso tra il 4 marzo 2020 ed il 31 luglio 2020, non aver ottenuto il rinnovo dello stesso;
4. qualora si sia lavoratore c.d. stagionale o a chiamata, non aver ottenuto il rinnovo del contratto di lavoro per la stagione estiva 2020;

ARTICOLO 3 – Nucleo familiare.

Ai fini del presente avviso, si considera nucleo familiare quello individuato ai fini dell'attestazione ISEE, ai sensi dall'art. 3, comma 1 del d.p.c.m. n. 159/2013 e s.m.i., con cui si stabilisce che: "Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo": Ai successivi commi 2,3,4,5 e 6 dell'anzidetto d.p.c.m. sono previste alcune specifiche rispetto alla composizione della famiglia anagrafica alle quali si rinvia.

ARTICOLO 4 – Documentazione a corredo della domanda.

Alla domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità, copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente. Se recapitata in formato digitale, deve essere sottoscritta digitalmente in formato "*.p7m" o equivalente.

Il richiedente che risultasse destinatario del contributo, una volta pubblicata la graduatoria e prima della materiale erogazione del contributo spettante, dovrà produrre la documentazione attestante le condizioni autocertificate, quali ad esempio:

1. copia del documentazione comprovante o l'attribuzione della cassa integrazione guadagni ordinaria/straordinaria o della lettera di licenziamento o del contratto di lavoro a tempo determinato scaduto e non rinnovato (per i lavoratori stagionali operanti nel settore turistico);
2. ogni altro documento ritenuto utile a comprova della situazione economico-familiare, che potrà essere comunque oggetto di valutazione da parte dei Uffici comunali preposti;
3. per i cittadini di Paesi extra-U.E., copia del permesso di soggiorno in corso di validità, o documento equivalente;
4. ogni altra documentazione idonea ad attestare la veridicità di quanto autocertificato, anche su richiesta degli uffici comunali;

La mancata presentazione della documentazione di cui sopra oppure la presentazione di documentazione difforme alle dichiarazioni rese, comporterà l'esclusione della domanda e della relativa graduatoria, nonché le responsabilità civili e penali di cui al d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

ARTICOLO 5 – Formazione e pubblicazione della graduatoria.

Istruttoria delle domande: l'Ufficio preposto procede all'istruttoria delle domande pervenute, verificandone la completezza e la regolarità;

Valore del contributo economico: il contributo economico è erogato in unica soluzione ed una tantum per un importo complessivo fino ad Euro 500,00 (cinquecento/00).

Rimedi in caso di errori e ricorsi: eventuali errori materiali o di compilazione possono essere

corretti nel periodo di apertura del bando. È ammessa, a tal fine, la presentazione di una domanda successiva con cui si annulla e sostituisce la precedente nella forma e nei modi, entro la data di scadenza del bando.

Pubblicazione dell'elenco: la pubblicazione dell'elenco dei beneficiari ha valore di notifica nei confronti degli interessati.

Comunicazioni: ai sensi art. 8 comma 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l'Ufficio precedente non invierà comunicazioni personali ai soggetti richiedenti circa l'esclusione o la collocazione in elenco. Lo stesso elenco degli assegnatari sarà pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente, www.comune.filattiera.ms.it ed all'Albo Pretorio telematico. Dalla data di pubblicazione decorrono eventuali termini.

Fermo restando quanto sopra, potranno essere attivate, ulteriori forme di comunicazione e contatto, in via eventuale, qualora i tempi e il numero delle domande pervenute lo consentano, tramite e-mail all'indirizzo elettronico fornito dei richiedenti nella domanda presentata.

Ai fini di assicurare adeguata tutela della riservatezza, l'elenco è pubblicato in forma anonima, con la sola indicazione del numero di protocollo della domanda ed iniziale delle generalità del richiedente.

ARTICOLO 6 – Contributo, importo e attestazione mantenimento condizioni dichiarate.

Quantificazione del contributo: l'Ufficio preposto, successivamente alla pubblicazione dell'elenco delle domande ammesse e verificata la documentazione prodotta dal beneficiario, procederà alla liquidazione del contributo spettante.

Importo: Il contributo massimo erogabile è pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00) per nucleo familiare con 3 o più componenti.

Il contributo massimo erogabile è pari ad Euro 350,00 (trecento cinquanta/00) per nucleo familiare con 2 componenti.

Il contributo massimo erogabile è pari ad Euro 250,00 (duecento cinquanta/00) per nucleo familiare con 1 componenti.

Il contributo sarà liquidato esclusivamente tramite accredito su c.c.b. o c.c.p. o carta prepagata purché dotata di IBAN.

Il contributo è erogato in forma forfettaria ed una tantum, eventualmente riparametrato tenuto conto delle domande ammesse e sulla base delle risorse disponibile.

ARTICOLO 7 – Controlli e sanzioni.

Ai sensi combinato disposto tra l'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e l'art. 11, comma 6 del d.P.C.M. n. 159/2013 e s.m.i., l'Amministrazione Comunale procede ai controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive o delle autocertificazioni.

Ferme restando le norme penali previste dall'articolo 76 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva o delle autocertificazioni, il dichiarante decadrà dai benefici economici attribuiti.

ARTICOLO 8 - Trattamento dei dati personali.

Per le finalità previste dal presente bando, tutti i dati personali saranno trattati ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento U.E. 2016/679.

I dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente Avviso, saranno trattati con strumenti informatici e utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento di cui al presente avviso secondo quanto previsto dalla normativa.

Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. L'Amministrazione Comunale di Filattiera (MS) è il titolare del trattamento dei dati.

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle presenti finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

Il conferimento dei dati da parte dei richiedenti è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere come conseguenza l'impossibilità di erogare il contributo richiesto.

ARTICOLO 9 – Responsabile del Procedimento

Il responsabile unico del procedimento è il sig. Michele Barbuzza, istruttore amministrativo-contabile in servizio presso l'Amministrazione Comunale di Filattiera (MS).